

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 101

**A.S. n. 2905: "Disposizioni concernenti il trattamento di
quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato"
(Approvato dalla Camera dei deputati).**

Ferrovie dello Stato - Spa, ferrovieri, trattamento previdenziale
nel pubblico impiego

Maggio 2004

INDICE

Articolo 1	pag. 1
Articoli 2	pag. 3
Articoli 3	pag. 4

Articolo 1

La norma istituisce il fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato con una dotazione di 8 mln di euro per ciascuno degli anni 2004-2006, integrabili con ulteriori finanziamenti che potranno essere disposti con legge finanziaria (commi 1 e 2).

La finalità di detto fondo consiste nell'integrare il trattamento di quiescenza ordinario, privilegiato oppure di reversibilità del personale delle ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 ed avente diritto al trattamento di quiescenza (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che, al fine di realizzare tale integrazione, si tiene conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi di cui al D.P.R. n. 804 del 1982, alle leggi n. 292 del 1984 e n. 779 del 1985, alla delibera del consiglio di amministrazione dell'ente ferrovie dello Stato n. 54 del 1986 e ai contratti collettivi nazionali di lavoro e agli accordi stipendiali stipulati tra il 1987 e il 1995.

Con il comma 5 si esclude che la norma abbia effetti retroattivi.

Il comma 6 prevede che i benefici economici concessi ai sensi del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione previsti dall'articolo 21 della legge n. 730 del 1983, i quali non saranno riassorbiti.

La RT all'AC 228 ed abbinati è riferita ad un testo parzialmente difforme da quello in esame ed individua preliminarmente il numero (150.000) e l'importo medio annuo (circa 31.000 euro) delle pensioni vigenti al 31/12/2001 ed interessate dal provvedimento. Successivamente, vengono formulate le seguenti ipotesi per la stima degli oneri: 1) un individuo-tipo

interessato dal provvedimento con godimento di un trattamento economico, all'atto del pensionamento, corrispondente al livello 6° classe 4; 2) un'anzianità assicurativa media al pensionamento pari a 30 anni; 3) una percentuale di pensioni di reversibilità interessate dal provvedimento, rispetto alle circa 41.000 con decorrenza dal 1981 al 1995, pari al 70% (pertanto, si tratterebbe di circa 28.400 posizioni pensionistiche coinvolte).

Sono poi stati considerati gli incrementi stipendiali previsti dai testi normativi e dai contratti collettivi sopra citati, applicando i benefici economici medi concessi con tali atti al fine di ricostituire le pensioni, per singolo anno di decorrenza e con metodo statistico attuariale.

Per gli anni successivi al 2002 si è infine provveduto a stimare l'onere tenendo conto dei tassi di mortalità e dell'istituto della perequazione automatica.

La stima dei maggiori oneri da sostenere per la ricostituzione delle pensioni è pari a 42,2 mln di euro per il 2002, 41 mln di euro per il 2003 e 40 mln di euro per il 2004.

Una tabella successivamente fornita dal Governo si riferisce sempre al triennio 2002-2004 ed esplicita il numero di beneficiari per ciascun anno considerato (76.607 per il 2002, 72.774 per il 2002, 69.133 per il 2004) e il maggior importo annuo individuale (572 euro per il 2004). Occorrerebbe avere conferma della validità di tali indicazioni tenuto conto dei due anni intercorsi.

Si ricorda poi che, vertendosi in materia pensionistica, andrebbe fornita una proiezione perlomeno decennale degli oneri del provvedimento, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di contabilità.

Mentre non si hanno rilievi in merito alle ipotesi formulate, che appaiono ispirate a criteri di sufficiente prudenzialità, si sottolinea che non vengono indicati gli importi retributivi dai quali derivano come dati differenziali gli incrementi stipendiali concessi con gli atti normativi e i contratti collettivi citati, di cui la RT asserisce di aver tenuto conto.

Inoltre, sarebbero opportune assicurazioni in merito al numero di pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1981, giacché solo per tale anno si ravvisa dalla tabella allegata una predominanza numerica (per di più assai marcata) di tali prestazioni su quelle dirette e alla luce dell'importanza di tale dato nella determinazione della percentuale (il 70%) di pensioni di reversibilità interessate dal provvedimento. Ulteriori chiarimenti, poi, sarebbero opportuni in relazione all'evoluzione dell'importo medio dei trattamenti pensionistici diretti erogati dal 1988 al 1993, i quali presentano valori inferiori a quello riscontrabile per le pensioni dirette liquidate nel 1987.

Articolo 2

I criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità dello stesso.

Al riguardo, si ricorda che il presente articolo è stato introdotto dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati per fini di salvaguardia finanziaria, recependo in parte il parere reso dalla Commissione bilancio in data 12 febbraio 2004 (in particolare, il citato parere contemplava anche la

predisposizione di apposita RT di accompagnamento al DPCM e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento).

Articolo 3

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con copertura a carico del fondo speciale di parte corrente, a fronte di un onere presumibilmente a regime di 40 mln circa.

A decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 1 si provvede iscrivendo in bilancio, nella tabella C), una quota che viene quantificata annualmente dalla legge finanziaria. Tale disposizione dovrebbe riferirsi sia allo stanziamento ordinario sia a quello integrativo di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Al riguardo, occorre rilevare che tale rinvio alla tabella C) non sembra coerente con la tipologia di onere in questione, nonostante la previsione di cui al precedente articolo 2.

Infatti, se appare configurabile l'erogazione per *tranches* successive del beneficio, la sua rigida individuazione nell'entità complessiva da parte del comma 4 dell'articolo 1, confligge con la natura degli stanziamenti allocati nella tabella C), che corrispondono a spese discrezionali e modulabili, anche in riduzione, anno per anno, in quanto dipendenti dalle risorse di copertura di volta in volta a disposizione¹.

¹ Si veda quanto è stato esplicitato nella 5ª Commissione, sui criteri di copertura delle leggi di spesa attraverso riduzioni di autorizzazioni indicate in tabella C). Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 7 aprile 2004, pag. 51

Va poi considerato che l'articolo 3, comma 1, fissa già l'importo annuo dell'onere in via permanente, il che costituisce altro elemento di conflitto con il rinvio alla tabella C), la quale dunque non presenta in questo caso margini di flessibilità. Occorre inoltre tener presente che man mano che i benefici vengono riconosciuti, trattandosi di integrazioni a trattamenti pensionistici, appare poco realistico ipotizzarne una riduzione ovvero una rimodulazione² e che comunque come già accennato - , a parte la tecnica di copertura descritta, l'onere a regime si ragguaglia all'incirca al quintuplo dell'onere indicato per ciascun anno, anche se può non determinarsi mai nella sua interezza.

² Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha affermato in proposito che: "i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 possono rideterminare l'onere annuale derivante dall'attuazione del provvedimento stesso, sia in aumento che in riduzione". *Cfr.* CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 marzo 2004, pag. 73